

Fondo di garanzia per le Pmi

Le novità sulla concessione delle garanzie su portafogli di finanziamento

Le modifiche contenute nelle Modalità operative
pubblicate con circolare del Gestore n. 13 del 18 dicembre 2019

1. Modifiche ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 21 giugno 2019

- 1) La garanzia diretta, in alternativa a quanto già previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 14 novembre 2017, può essere concessa a copertura integrale della tranche junior del portafoglio di finanziamenti, nel caso in cui la medesima garanzia sia richiesta e rilasciata su un importo pari all'80 per cento del valore complessivo del portafoglio di finanziamenti definendo lo spessore massimo della tranche junior, anche nelle ipotesi di intervento aggiuntivo di altri soggetti garanti realizzato mediante l'attivazione delle sezioni speciali istituite ai sensi di quanto previsto dal decreto interministeriale 26 gennaio 2012.
- 2) Nel caso di cui al precedente punto 1, nelle ipotesi di intervento aggiuntivo di altri soggetti garanti realizzato mediante l'attivazione delle sezioni speciali istituite ai sensi di quanto previsto dal decreto interministeriale 26 gennaio 2012, la garanzia diretta può essere concessa a copertura integrale anche della tranche mezzanine.
- 3) I soggetti richiedenti la garanzia diretta che dispongono della strumentazione per determinare, in via autonoma, il punto di stacco e spessore della tranche junior del portafoglio di finanziamenti ai fini della segnalazione dell'operazione all'Autorità di vigilanza, possono richiedere, in sede di domanda, fermi restando i limiti massimi di copertura previsti dal Decreto, un supplemento di garanzia del Fondo, fino al 5 per cento della pertinente misura di copertura riconosciuta ai sensi del Decreto, finalizzato ad assorbire l'eventuale differenza positiva, registrata alla data di chiusura del portafoglio di finanziamenti, tra:
 - a) l'importo della garanzia del Fondo associato al maggiore spessore e relativo ammontare della tranche junior del portafoglio di finanziamenti, determinato dal soggetto richiedente, ai fini degli obblighi di segnalazione dell'operazione all'Organismo di vigilanza, con la propria metodologia e
 - b) l'importo della garanzia del Fondo associato allo spessore e relativo ammontare della tranche junior, determinato applicando la metodologia riportata in allegato al Decreto.

2. Altre modifiche introdotte dal Consiglio di Gestione

-) In caso di portafogli di finanziamenti ammessi alla garanzia del Fondo a valere sulle risorse della Riserva PON IC, non sono ammissibili le imprese Mid-cap.
-) Sono riportate le modalità d'intervento del Fondo previste dalle Disposizioni Operative: Garanzia Diretta, Riassicurazione e Controgaranzia.
-) Si fa riferimento ai "soggetti garanti" e non solo ai "confidi" quali possibili richiedenti la riassicurazione e controgaranzia.
-) Ai fini del calcolo del punto di stacco e dello spessore della tranche junior, i soggetti richiedenti devono utilizzare la probabilità di inadempimento calcolata ai sensi del modello di valutazione dei soggetti beneficiari finali di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 29 settembre 2015 e al decreto ministeriale 7 dicembre 2016, disciplinato nella Parte IX, paragrafo A, delle Disposizioni operative del Fondo (di seguito "modello di valutazione").
-) Per le imprese alle quali non si applica il predetto modello di valutazione, la probabilità di inadempimento è fissata convenzionalmente in misura pari al 9,43%, corrispondente alla soglia massima di ammissibilità ai sensi delle Disposizioni Operative.
-) Anche in caso di portafogli di finanziamenti ammessi alla garanzia del Fondo a valere sulle risorse della Riserva PON IC, la garanzia diretta può essere concessa a copertura integrale della tranche mezzanine qualora la medesima *garanzia* sia richiesta e rilasciata su un importo pari all'80% del valore complessivo del portafoglio di finanziamenti.
-) Si rinvia alle Disposizioni Operative del Fondo relativamente alla disciplina relativa all'escussione della controgaranzia.
-) In riferimento alle coperture aggiuntive sulla tranche mezzanine, il punto di stacco e lo spessore della stessa sono determinati dal soggetto richiedente.
-) Sono chiarite le modalità di invio al Gestore delle richieste di inclusione dei finanziamenti nel portafoglio.
-) Come previsto dal c.d. Decreto di Riforma (DM 06 marzo 2017), il merito di credito dei soggetti beneficiari finali è determinato attraverso il modello di valutazione e, quindi, sono non ammissibili quelli rientranti nella Fascia 5 di valutazione.
-) Possono essere inclusi nel portafoglio anche finanziamenti in favore di start up, start up innovative e incubatori certificati per i quali non è prevista l'applicazione del modello di valutazione.
-) Sono introdotti obblighi informativi in capo al soggetto richiedente ai fini dell'applicazione della nuova disciplina di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3.